

nello loro città o entro la provincia di appartenenza. (4-32903)

BONATO. — *Al Ministro della difesa, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la società Consap Spa, incaricata dal Ministero della Difesa della vendita dei beni dismessi, ha pubblicato il giorno 31 ottobre 2000 l'avviso di vendita di due Forti Militari dismessi, Forte Sirtori a Spinea (Venezia) e Forte Alberoni a Lido di Venezia, con scadenza 11 dicembre 2000 senza aver richiesto la prescritta autorizzazione al Soprintendente ai Beni Culturali competenze per zona e senza aver rispettato i tempi per l'esercizio del diritto di prelazione per gli enti locali interessati ed in particolare per la provincia e quindi per la Regione;

Forte Sirtori risulta vincolato dalla Legge 1089/39 sui beni di valore storico;

su questi Forti i rispettivi enti locali hanno previsto un utilizzo pubblico, dichiarandosi interessati all'acquisto, garantendo nel frattempo la manutenzione ordinaria delle aree verdi, grazie all'impegno di comitati di volontari, nati proprio per valorizzarne un uso sociale e culturale;

in una recente visita a Venezia, lo stesso Ministro della Difesa si è dichiarato favorevole a tale destinazione d'uso, assicurando un intervento per favorirne l'acquisizione da parte degli enti locali;

la Consap SpA ha tuttavia fissato la base di vendita in 860 milioni per Forte Sirtori e 4.194 miliardi per Forte Alberoni, cifra largamente superiori alle possibilità espresse dagli enti locali interessati;

alla richiesta di chiarimenti sui prezzi indicati, inviata dal comune di Spinea, il Ministero della Difesa non ha mai fornito spiegazioni;

il giorno 20 ottobre, il capo del servizio amministrativo della V Direzione Genio Militare di Padova ha per di più avvisato il comune di Spinea di aver proce-

duto a pubblicare un bando di concorso per lavori di bonifica da ordigni esplosivi di residuati bellici, per un importo previsto di 93 milioni e 600 mila lire;

nessuno aveva mai avvisato l'amministrazione comunale di Spinea della presenza di tali ordigni, cosicché il comitato Forti incarico di realizzare interventi di pulizia potrebbe aver corso pericoli anche gravi nel corso dei lavori di questi mesi —:

se non ritenga improcrastinabile l'annullamento o comunque la sospensione immediata della procedura di vendita del Forte Sirtori di Spinea (Venezia) vista la mancata richiesta della autorizzazione prescritta al Soprintendente ai beni culturali competenze per zona, assolutamente indispensabile per consentire l'alienazione di ogni bene immobile vincolato ai sensi della legge n. 1038 del 1939 e dato altresì il mancato rispetto dei tempi consentiti agli enti locali interessati ed in particolare a Provincia e Regione per l'esercizio del diritto di prelazione;

quali interventi intendano attuare per permettere agli enti locali di realizzare l'acquisizione dei Forti e per impedire operazioni e speculativi su beni di grande interesse storico, ambientale e sociale;

per quali motivi gli enti competenti del ministero della difesa non abbiano mai avvisato il Comune di Spinea della presenza di ordigni esplosivi all'interno di Forte Sirtori;

come sia stato possibile procedere all'avviso di vendita di Forte Sirtori, prima di aver realizzato le necessarie bonifiche. (4-32911)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BONO. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994, pubblicato

sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 149, del 28 giugno 1994, pone l'obbligo, limitatamente ai dirigenti, di dichiarare l'eventuale esistenza di rapporti di parentela o di convivenza con soggetti che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatto frequente con l'ufficio che dovranno dirigere;

la citata norma, meglio nota come « codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione » stabilisce quindi un preciso obbligo di dichiarazione a carico dei dirigenti degli uffici pubblici al fine di evitare conflitti di interesse;

gli uffici delle Entrate hanno applicato diversamente la norma, estendendola anche al personale non dirigente e pretendendo da tutti i dipendenti una dichiarazione, ai sensi del richiamato decreto ministeriale 31 marzo 1994;

tale condotta è in contrasto con le più elementari norme del Diritto, tenuto conto che non è in alcun caso possibile imporre obblighi a soggetti diversi da quelli specificatamente individuati in una disposizione di legge, mentre nella fattispecie, gli Uffici delle Entrate, attraverso una interpretazione unilaterale, hanno ritenuto di estendere un obbligo inesistente a tutti i dipendenti anche non dirigenti;

per attuare tale illegittima disposizione è stato perfino predisposto un modulo prestampato con il quale sono state acquisite le dichiarazioni di tutti i dipendenti;

sulla scorta delle risposte acquisite, ed in ragione delle supposte contraddizioni tra le dichiarazioni rilasciate e le effettive situazioni di fatto, sono stati avviati procedimenti disciplinari, e in alcuni casi perfino con una determinazione certamente meritevole di miglior causa;

non solo le richieste sono da ritenersi del tutto illegittime, ma addirittura assunte in violazione delle più elementari regole sulle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione ed, in primo luogo, la libertà di opinione politica, oltre che riguardanti

comunque una gamma di informazioni sensibili su cui opera la tutela di cui alla legge n. 675 del 1996;

l'assunzione di tali comportamenti ha creato sconcerto, sconforto ed irritazione nella platea dei dipendenti non dirigenti degli Uffici delle Entrate e comporta l'esigenza di una immediata verifica sulla legittimità dei comportamenti a tutt'oggi adottati —:

se ritengano corretto e legittimo il comportamento adottato dagli Uffici delle Entrate in ordine all'applicazione estesa a tutti i dipendenti delle norme di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1994, del Ministro per la funzione pubblica, ovvero se non ritengano necessario intervenire con la massima urgenza per rimuovere una procedura totalmente illegittima, oltre che gravemente lesiva della dignità dei dipendenti non dirigenti degli Uffici stessi;

quali altre iniziative intendano adottare per ripristinare serenità e certezza del Diritto tra i frastornati e fortemente demotivati dipendenti dell'Amministrazione finanziaria ed, in particolare, l'immediato annullamento in autotutela dei procedimenti disciplinari avviati, nonché dei provvedimenti disciplinari già adottati, in conseguenza della richiamata illegittima interpretazione estensiva della norma sui dirigenti. (5-08573)

REPETTO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

un quotidiano ligure in data 26 novembre ha denunciato la situazione di enorme disagio in cui versano gli uffici del Catasto di Genova;

l'informatizzazione degli archivi catastali è stata affidata, mediante appalto, a ditte esterne che hanno creato il caos più totale sia nell'inserimento dei dati, palesemente errati, sia perché molti fascicoli non sono stati restituiti ed è difficile stabilire quali e quanti siano scomparsi;

il collasso totale della struttura ha portato a determinare il calcolo errato

dell'ICI, per cui i cittadini del Comune di Genova si vengono a trovare nell'ipotesi di pagare multe ed interessi di mora per somme non dovute;

in molti casi ciò ha comportato un superlavoro per i dipendenti, che nonostante il grande impegno non riescono a far fronte alla mole di pratiche che devono affrontare giornalmente ed alle difficoltà oggettive di trovare una soluzione efficace ed immediata, unitamente all'aggravio dei costi per l'Amministrazione e per i cittadini;

gli stessi professionisti, contattati dagli utenti per rivedere le mappe ed eventualmente redigere *ex novo* il proprio fascicolo, sono costretti a fare lunghe code agli sportelli;

l'attuale direttore del Catasto di Genova ammette la gravità della situazione e non riesce ad avere una visione ottimistica per il breve termine —:

quali iniziative intenda promuovere al fine di verificare i fatti sopra esposti e quali provvedimenti ritenga di assumere urgentemente al fine di trovare una soluzione soddisfacente a garantire il ripristino della normalità anche in ragione dell'imminente applicazione della riforma che prevede il decentramento delle competenze ai Comuni. (5-08576)

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, articolo 28 della legge n. 342 del 2000 in vigore dal 10 dicembre, introduce delle novità nelle procedure di pagamento delle tassazioni sull'addizionale comunale Irpef;

prima del collegato per il 2000 infatti, il prelievo dell'addizionale comunale scattava nel momento in cui la delibera diventava esecutiva e quindi era d'obbligo informarsi circa le decisioni prese dai singoli Comuni per non incorrere nella sanzione di omessa ritenuta nei confronti dei dipendenti cessati dopo l'approvazione

delle delibere comunali, con grandi difficoltà organizzative, soprattutto per i datori di lavoro medi e grandi;

con l'articolo 28 del collegato le regole sono cambiate: si sono rinviati gli effetti delle delibere comunali alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

la nuova norma vale già per il 2000, ma finora i sostituti d'imposta si sono preoccupati solo di sapere se le delibere sono state adottate dai Comuni, a prescindere dalla loro pubblicazione ed in base a ciò sono state impostate le operazioni per le trattenute;

ora però, scattando l'obbligo della verifica della pubblicazione delle delibere sulla *Gazzetta Ufficiale*, l'operazione deve avvenire in tempo utile per poter programmare l'applicazione delle ritenute in un massimo di undici rate mensili, a partire dal mese successivo a quello del conguaglio di fine anno;

è impensabile che si possa procedere alla consultazione di tutti i fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*;

i sostituti d'imposta sono ora in attesa di un elenco ufficiale delle delibere già pubblicate;

il collegato fiscale inoltre non fissa un termine perentorio per la pubblicazione delle delibere sulla *Gazzetta Ufficiale*, creando una grande confusione, e permanendo grandi dubbi sugli effetti delle delibere approvate in tempo utile ma pubblicate nel corso del prossimo anno;

la necessità di conoscere in anticipo i pagamenti da effettuare è assoluta per non incorrere in multe —:

quali provvedimenti immediati ed urgenti intenda il ministro adottare per fissare un limite temporale alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle delibere per le addizionali 2000, limite che dovrà assolutamente tenere conto dell'esigenza dei datori di lavoro e contribuenti di conoscere in anticipo i pagamenti da effettuare;

quali azioni per trovare una soluzione definitiva al problema che, stando così le cose, si riproporrà ogni anno con gravi disagi a sostituti e contribuenti. (5-08577)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

MENIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con verbale di deliberazione n. 54 del 10 luglio 1997 il consiglio comunale di Pergine Valsugana impegnava il sindaco e la giunta a verificare la possibilità di mettere a disposizione della cittadinanza un altro notaio in aggiunta all'attuale, data la numerosità della popolazione;

con lettera del 28 luglio 1997 prot. n. 20169 del comune di Pergine Valsugana veniva richiesto al Consiglio notarile di Trento il proprio orientamento in ordine alla questione;

con nota del 10 ottobre 1997 pervenuta il 17 ottobre 1997 sub. prot. n. 28046 il Presidente del Consiglio notarile esprimeva le proprie considerazioni ed osservazioni;

con lettera del 18 dicembre 1997 prot. n. 33836 il sindaco di Pergine Valsugana si impegnava, pur a fronte della recente revisione delle tabelle che ha determinato il numero e la residenza dei notai, a proporre la richiesta al ministero della giustizia: non è dato ad oggi di sapere come si sia concretizzato tale impegno;

a prescindere da quanto sopra, la motivazione della richiesta di un secondo notaio si fonda sull'aumento della popolazione nel comune di Pergine Valsugana che è il centro principale anche per le valli vicine e per l'intero comprensorio, e quindi sull'aumento proporzionale dell'attività notarile;

la popolazione del comune di Pergine Valsugana ammonta al 31 dicembre 1996 a

15.782 unità, secondo i dati ufficiali Istat, mentre dell'intero Comprensorio Alta Valsugana è pari a 43.331, secondo i dati forniti dal Servizio statistica della provincia autonoma di Trento, per un superficie territoriale di Km². 394,45;

nel comprensorio Alta Valsugana i comuni che hanno un posto di notaio, rispetto a tale popolazione ed estensione territoriale, sono solo due, ovvero Pergine Valsugana e Levico Terme —:

se si ritenga, a fronte di tali dati, che sia dimostrata l'esigenza di rivedere la tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

se il Ministro della giustizia voglia di conseguenza intervenire affinché sia consentita l'assegnazione di un ulteriore posto di notaio oltre a quello esistente nel comune di Pergine Valsugana. (4-32888)

BOATO. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con atto in data 19 febbraio 1993, n. 20216 di rep. Segretario generale, stipulato in esecuzione della Dgc n. 1903 del 1° dicembre 1993 e non preceduto da gara, il comune di Mantova, rappresentato dal sindaco avvocato Sergio Genovesi, affidava ad uno studio associato di architetti di Roma l'incarico di predisporre gli elaborati necessari per la richiesta di finanziamento dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia, finanziando un rimborso spese di L. 30.250.000, compresa Iva e dando atto che: « Qualora l'amministrazione comunale ottenesse il finanziamento, allo studio Pellegrin associati, per l'espletamento dell'incarico, verranno riconosciuti i compensi professionali riferiti alla vigente tariffa nazionale per ingegneri ed architetti (legge 2 marzo 1949, n. 143 e successivi aggiornamenti, integrazioni e modifiche) che si intende qui richiamata integralmente »;

lo studio Pellegrin, con nota in data 13 aprile 1993 e 30 giugno 1993, nel Pg 5151/93, comunicava al comune di aver già redatto il progetto architettonico e rispettivamente « l'80 per cento del progetto ese-